

VITO POLI FAUSTO BASSETTA

LA DISCIPLINA MILITARE

**COMMENTO
AL CODICE
DELL'ORDINAMENTO
MILITARE**

Laurus Robuffo

VITO POLI FAUSTO BASSETTA

LA DISCIPLINA MILITARE

COMMENTO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

I Edizione

Laurus Robuffo

CAPITOLO PRIMO

I fondamenti delle istituzioni militari

Sommario: 1.1. La disciplina militare 1.2. L'obbedienza

1.1. La disciplina militare (art. 1346 c.m.)

I. Il titolo VIII del libro IV c.m. contiene le norme sulla disciplina militare. La materia, che ancora costituisce un elemento centrale e caratterizzante dell'ordinamento militare, ha subito nel tempo una graduale trasformazione su più livelli (1):

- dal punto di vista funzionale, proprio della scienza dell'organizzazione (che, in ambito militare, viene definita anche organica), la disciplina militare, come valore oggettivo strumentale alla massima efficacia delle Forze armate, in quanto depositarie dell'uso legale della forza (2), diventa sempre più la disciplina del militare, consapevole osservanza di norme funzionali all'adempimento dei compiti istituzionali, fondati su precetti costituzionali; da un'unica volontà, alla valorizzazione della singola persona (3);
- dal punto di vista morale, la disciplina militare da codice etico (4), come insieme di precetti che indicano il comportamento più appropriato (e funzionale) del

(1) Per una sintesi particolarmente efficace della storia della regolamentazione disciplinare in Italia dal Secondo dopoguerra ad oggi, G. CAFORIO, *La disciplina militare*, in C. JEAN, *Storia delle Forze armate italiane. 1945-1975*, Milano, 1994, 175 ss.

(2) L'art. 5, co. 2, R.D.M. 1964, che conteneva la definizione della disciplina militare così recitava: "La necessità dell'uso della forza richiede l'unificazione di tutte le volontà individuali che compongono le Forze armate, sotto la volontà suprema di chi comanda: unità di direzione e di comando ... Nella subordinazione e nell'obbedienza sta veramente l'essenza della disciplina militare.". Ancora, sempre l'art. 5, co. 7, R.D.M. 1964: "È per la disciplina che le Forze armate acquistano anima e vita, e formano un tutto solidamente costituito; mentre, senza di essa, non si avrebbe che un'accolta di uomini, che al primo urto si sfascerebbe.". Sul Regolamento del 1964, A. Intelisano, *Introduzione ai principi della disciplina militare*, in S. Riondato, *Il Nuovo ordinamento disciplinare delle Forze armate*, Padova, 1995², 18 ss.

(3) Questo aspetto, anche se *in nuce*, era già presente e avvertito nelle precedenti regolamentazioni disciplinari, in particolare l'art. 5, co. 7, R.D.M. 1964, così recitava: "Nell'esatto e coscienzioso adempimento di questi doveri, non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità, consiste la disciplina".

(4) L'avvertenza al Regolamento di disciplina militare del 1964 così recitava: "Il regolamento di disciplina militare è il codice morale delle Forze armate ed enuncia i principi e indica i metodi per creare e rafforzare una sostanziale disciplina ... I principi morali e disciplinari dettati dal presente Regolamento formano la base e la forza dell'istituzione militare."

militare in ogni circostanza, cioè un insieme di regole di vita (militare) (5), assume aspetti marcati di normativa deontologica, aderente alle esigenze professionali e operative dello speciale servizio militare;

- dal punto di vista giuridico-formale, da regolamentazione separata, autosufficiente e basata su proprie regole di produzione e peculiari profili applicativi, è ormai diventata una semplice branca dell'ordinamento giuridico generale.

La parabola, sinteticamente illustrata, rappresenta ancora oggi una linea di tendenza, poiché la disciplina militare ancora conserva, anche se solo parzialmente e marginalmente, le sue caratteristiche originarie; ma è indubbio che ormai la materia è fondamentalmente giuridica. Il Codice dell'ordinamento militare ha portato a compimento la sistemazione organica e razionale della materia, iniziata con la l. 11 luglio 1978, n. 382, in attuazione del disposto di cui all'art. 52, ultimo comma, Cost., per il quale l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica (6). La l. n. 382/1978, per la prima volta, ha introdotto norme di rango legislativo in materia di:

- principi informatori delle istituzioni militari e dello stato giuridico del militare;
- diritti dei militari ed eventuali limitazioni al loro esercizio, in relazione all'adempimento dei peculiari doveri di servizio;
- illecito disciplinare e relative sanzioni;
- profili del procedimento disciplinare;
- organismi di rappresentanza militare.

La l. n. 382/1978 prevedeva anche l'emanazione di un nuovo regolamento di disciplina militare, conforme alle vigenti regole di produzione giuridica ed esecutivo dei precetti legislativi.

La notazione è importante perché spiega la natura e la fonte delle regole della disciplina militare, tradizionalmente legate ai regolamenti di disciplina, fonte emanante direttamente dal comandante supremo delle forze armate. Ultimo di tali regolamenti è stato il regolamento di disciplina militare del 1964, approvato dal Presidente della Repubblica, secondo una procedura singolare che non ha tenuto conto di quanto disponeva l'art. 1, l. 31 gennaio 1926, n. 100, legge che al tempo disciplinava la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche: i decreti del Presidente della Repubblica, per introdurre norme giuridiche, dovevano essere emanati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato. Il regolamento del 1964 è stato approvato:

(5) Art. 5, co. 8, R.D.M. 1964: "La disciplina deve diventare un'abitudine che, conservata dal cittadino al ritorno nella vita civile, informi sempre la sua condotta al sentimento dell'ordine, della solidarietà e del dovere."

(6) E. BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO, *Elementi di diritto disciplinare militare. La disciplina di corpo*, Roma, 2002, 22 ss.; A. Intelisano, *Introduzione ai principi della disciplina militare*, op. cit., 22 ss.; A. BOLDETTI - G. PAGANETTO, *Norme di principio sulla disciplina militare e libertà costituzionali*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, n. 2-3, 1979, 507 ss.

- visto l'art. 38 c.p.m.p., il quale contempla il concetto di trasgressione disciplinare, stabilendo che le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono previste dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica e sono punite con le sanzioni in essi stabilite;
- sentito il Consiglio superiore delle Forze armate, attualmente soppresso dall'art. 5, co. 1, l. 31 dicembre 2012, n. 244;
- su proposta del Ministro della difesa.

Il Codice dell'ordinamento militare nella sua opera di riassetto, quindi di coordinamento formale e sostanziale delle relative norme della legislazione militare e della difesa, nel portare a compimento la sistemazione organica della normativa disciplinare, sotto diversi punti di vista, ha:

- legificato tutte le norme di rango regolamentare attinenti alle sanzioni disciplinari (alla loro esecuzione) e ai relativi procedimenti amministrativi di accertamento e irrogazione delle medesime, rendendo effettivo il principio di legalità nel campo della disciplina militare;
- abrogato l'ultimo regolamento di disciplina militare, rendendo definitivamente la materia parte integrale, necessariamente funzionale e strumentale all'ordinamento militare;
- notevolmente attenuato la dicotomia tra disciplina militare di corpo e disciplina militare di stato, razionalizzando sotto il profilo formale le differenti discipline legislative, unificando dal punto di vista deontologico il tema dei doveri attinenti al servizio e alla disciplina, costruendo un'unica figura di illecito disciplinare e stabilendo la identica natura delle sanzioni disciplinari, pur nella diversità dei loro effetti giuridici (7).

Il titolo VIII del libro IV c.m. si apre con il capo I relativo ai fondamenti delle istituzioni militari: la disciplina militare e l'obbedienza.

(7) Le sanzioni di stato e le sanzioni di corpo sono espressione del medesimo potere sanzionatorio regolato dall'art. 13, l. 11 luglio 1978, n. 382, e sono applicate, le une o le altre, in considerazione della gravità del fatto, in quanto le prime appartengono a violazioni della disciplina militare cui consegue un effetto esterno alla stessa organizzazione militare, mentre le seconde esauriscono la loro funzione all'interno dell'organizzazione stessa. Pertanto, in relazione al medesimo fatto non possono ritenersi in concreto applicabili entrambe le sanzioni disciplinari: Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3885, in *Foro amm.*, 2000, 2606. Sul rapporto tra procedimento disciplinare di corpo e procedimento disciplinare di stato, A. SIMONCELLI, *Sanzioni di stato e di corpo. I procedimenti disciplinari*, in V. POLI – V. TENORE, *I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle Forze armate*, Milano, Giuffrè, 2002, 282 ss.; E. BOURSIER NIUTTA – A. ESPOSITO, *Elementi di diritto disciplinare militare*, op. cit., 165 ss. Nel senso di ammettere la possibilità di cumulare per uno stesso fatto sanzioni disciplinari di corpo e sanzioni disciplinari di stato, G. MAZZI, *Nota introduttiva all' allegato C*, in S. RIONDATO, *Il Nuovo ordinamento disciplinare delle Forze armate*, op. cit., 474. Quest'ultimo Autore afferma, poi, la sussistenza di un principio di prevalenza del procedimento disciplinare di stato sul procedimento disciplinare di corpo: quest'ultimo procedimento andrebbe interrotto ogni qual volta per lo stesso comportamento si possa applicare una sanzione disciplinare di stato.


L'art. 1346 c.m. riproduce fedelmente l'art. 2 del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, legificando una norma di rango regolamentare.

II.1. L'art. 1346, comma 1, primo periodo, c.m. stabilisce che la disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. La norma non fornisce una nozione di disciplina militare, come avveniva per la previgente regolamentazione disciplinare, ma – cambiando completamente prospettiva – mette al centro il militare e detta per lui un dovere di carattere generale: l'osservanza piena e partecipata delle regole della disciplina militare, al solo scopo dell'esatto e completo adempimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, come delineati nella Costituzione e nella legislazione di riferimento. La disciplina militare non è più solo un bene oggettivo che trascende le singole volontà, ma un impegno individuale, nella consapevolezza che solo con l'osservanza delle regole disciplinari si possa ottenere uno strumento efficiente e capace di svolgere le sue funzioni istituzionali. Ecco, quindi, che il principale dovere di ogni militare, il precipitato della normativa deontologica che riguarda questa professione o semplicemente lo svolgimento di questo speciale servizio pubblico, è il rispetto della disciplina militare come insieme di regole di organizzazione del servizio, relazionali e di comportamento individuale. L'adesione, o la mancata adesione, a questo insieme di regole costituisce principale elemento di valutazione di un militare circa l'idoneità, o la non idoneità, a svolgere le funzioni legate al suo stato giuridico, al grado rivestito e alla stessa capacità di appartenere a una organizzazione militare.

€ 32,00

www.laurus.tv

ISSN 978-88-8087-761-5



9 788880 877615

D14